



Città di Monte San Giovanni Campano
(Provincia di Frosinone)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 24-07-14

Oggetto: REGOLAMENTO I.MU. : APPROVAZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:10 e in prosecuzione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

VERONESI ANGELO	P	MANCINI VALTER	P
PELLEGRINI TOMMASO	P	PATRIZI FRANCESCO	P
PAGLIA MAURO	P	ABBALLE MARCO	P
BUTTARAZZI MARIO	P	REALE SILVIO	P
VISCA SANDRO	P	CINELLI ANTONIO	P
PAOLUCCI CLAUDIO	P	CINELLI EMILIANO	P
MASTRANTONI ALFREDO	P	CORATTI CARLO	P
VISCA PAOLO	P	CHIACCHIO DOMENICO	A
CIMAOMO ROMANINO	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Presiede il prof. VISCA Paolo, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario generale DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA.

Il Presidente ad inizio di seduta ha accertato il numero legale ed ha dichiarato aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

VISCA SANDRO
MANCINI VALTER
CINELLI EMILIANO

La seduta è Pubblica

Dopo l'introduzione da parte del Presidente, che premette che la discussione del punto presente e di quelli successivi dell'ordine del giorno, cioè dei punti 5), 6), 7) e 8) dell'ordine del giorno, sarà unica, intervengono i seguenti consiglieri:

- 1) Consigliere Patrizi Francesco. Illustra le principali novità sull'unità immobiliare possedute da anni e disabitate, sull'abitazione in uso gratuito e sulle principali agevolazioni disposte in ordine a particolari categorie di cittadini.
- 2) Consigliere Cinelli Antonio. Chiede quali siano i servizi indivisibili cui si fa riferimento; a seguito dell'intervento del funzionario responsabile del servizio dott.ssa Nozori M. Concetta viene apportata in sede di discussione una integrazione nella proposta deliberativa di cui al punto n. 7 del presente ordine del giorno "Regolamento Tasi Disciplina del Tributo sui servizi indivisibili", ove al quarto capoverso della premessa della suddetta proposta, dopo le parole "... e l'individuazione dei servizi indivisibili" viene aggiunta la seguente frase " **che vengono individuati nelle seguenti voci : Manutenzione ordinaria strade e verde pubblico; Manutenzione pubblica illuminazione**", come contestualmente in sede di seduta trascritto sul testo della proposta deliberativa dal funzionario incaricato, nonché letto dal Segretario Generale, il quale da altresì lettura del parere apposto contestualmente sull'emendamento letto, sia dal responsabile del servizio, sia dal revisore dei conti presente alla discussione.
- 3) Consigliere Cinelli Antonio. Specifica che è necessario che su ogni servizio sia indicata la relativa spesa e la percentuale di ciascun servizio.
- 4) Consigliere Reale Silvio. Evidenzia che l'incremento della tassazione è dovuto anche al mancato introito dell'autovelox, come risulta dalle dichiarazioni a verbale dell'assessore presente in Commissione Bilancio. L'assessore Patrizi chiarisce che le manovre economiche complessivamente considerate sono state effettuate per fronteggiare la situazione generale, caratterizzata anche dalle perdite di entrate registrate sui vari fronti; intendeva dire cioè che quelle erano le nuove entrate, rispetto alle perdite che pure si erano registrate; infine precisa che il mancato incasso dell'autovelox è stato coperto in vari modi così come riportato nel bilancio.
- 5) Consigliere Reale Silvio. Chiede se a fronte della mancata continuità nell'autovelox si stiano prevedendo tali aumenti TASI.
- 6) L'assessore delegato risponde che non sono state previste le stesse entrate del ruolo coattivo del precedente esercizio finanziario.
- 7) Consigliere Cinelli Antonio. Chiede quali siano gli importi dei singoli servizi indivisibili.
- 8) Sindaco Veronesi Angelo. Risponde che il responsabile non ha ritenuto opportuno inserire l'importo di tali singole voci, ma solo di precisare le voci che sono tra l'altro previste dalla legge.
- 9) Consigliere Patrizi Francesco. Precisa che le riduzioni e le agevolazioni non sono possibili ove l'aliquota è inferiore al 2,5%

10) Consigliere Reale Silvio. Conclude affermando che si aumentanó le tasse ma non si danno servizi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con l'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre autonomi tributi: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che alla luce della nuova imposta (IUC) sono numerose le novità legislative in merito all'IMU;

VISTA la necessità di ristrutturare il regolamento IMU, approvato con deliberazione di consiglio comunale nella seduta del 06 luglio 2012, n. 18;

CONSIDERATO che il comma 707 lett.b) dell'art. 1 L.147/2013 che ha modificato il comma 2 dell'art. 13 del D.l. 2018/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che:

- l'Imu non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, tra l'altro, anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 per una sola unità immobiliare;

CONSIDERATO, inoltre, opportuno, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett b) del D.L.201/2011 convertito con modificazioni, dalla L.n. 214, disciplinare le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile;

RITENUTO per quanto sopra approvare il nuovo regolamento I.MU.;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente delibera come espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità contabile e tecnica , ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Esce Chiacchioalle ore 20.15.

Con voti favorevoli 11, contrari 5 (E. Cinelli A. Cinelli, C. Coratti, S. Reale e Abballe) astenuti /;

DELIBERA

DI dare atto che con l'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 è stata istituita la IUC, composta da tre autonomi tributi: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

DI approvare per le su esposte motivazioni il "nuovo regolamento IMU" in argomento, nel testo allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI dare atto che il regolamento IMU si applica dal 1^o gennaio 2014;

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/200011, con voti fav. 11, contrari 5 (E. Cinelli A. Cinelli, C. Coratti, S. Reale e Abballe) astenuti /;

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento


1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), nel Comune di Monte San Giovanni Campano stabilita dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC). Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 3 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:



- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
 6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
 7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Art. 6 - Base imponibile

1. Fabbricati iscritti in Catasto

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fn* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

2. Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua

1102

destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

Art. 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.
2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:



- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.
2. I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L.557/1993, convertito in L. 133/1994 e s.m.i.; (presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, è l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio).
 3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 9 - Abitazione principale e pertinenze.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Il predetto beneficio si estende anche alla pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unità classificate nelle categorie catastali C/2- C/6 - C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

Wae

Art. 10 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- nei casi di immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A/1, A/8/ e A/9, il soggetto passivo dell'imposta può concedere il comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre-figlio), limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00; in caso di più unità immobiliari, l'agevolazione di cui sopra, può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'incremento della rendita catastale oltre € 500,00 è imponibile nella misura del 4 per mille.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

ART. 11 - CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per le unità immobiliari possedute da cittadini residenti all'estero, il d.l. 20.05.2014 elimina per l'anno 2014 la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle prime case, con conseguente esenzione dall'imposta. Pertanto i residenti all'estero devono pagare l'IMU per l'abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l'aliquota "ordinaria" per le seconde case.

Art. 12 - Aliquota ridotta

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ridotta (4 per mille), con applicazione della detrazione per abitazione principale.

Art. 13 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e inidonei all'uso cui sono destinati, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Lo stato di precarietà dell'immobile deve essere accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare alla dichiarazione la documentazione comprovante lo stato del fabbricato. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a cui faranno seguito le verifiche da parte degli uffici comunali preposti. In ogni caso il presupposto indispensabile per beneficiare della riduzione consiste in uno stato di fatiscenza del fabbricato non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
2. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario. In caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore

dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione

Art. 14 - Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 ai sensi della legge 147/2013, comma 708, viene prevista l'esenzione ai fini I.M.U. per i fabbricati rurali ad uso strumentale individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007. (Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività).

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 15 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
4. Formano inoltre oggetto di dichiarazione, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

Art. 16 - Modalità e Termini di versamento

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. I versamenti devono essere effettuati tramite modello F/24 dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento, in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere alla scadenza della prima rata. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore ad € 12,00, ai sensi del regolamento generale delle entrate. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 17 - Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi, cura, inoltre, il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere. può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. In caso di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 18 - Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.

Art. 19- Attività di rimborso

1. I contribuenti possono richiedere somme versate in eccesso. Tali somme, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 20 - Mancato accatastamento degli immobili

11/10/20

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.

Art. 21 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Normativa di rinvio


1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.



CITTA' DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

Provincia di Frosinone

Piazza G. Marconi c.a.p. 03025 – Part. I.V.A. 00281730606 Cod. Fisc. 80002470609
Telef. n. 0775/289905 – 0775/289936 – 0775/289937 – 0775/289973 Fax 0775/289174

=====

PARERE DEL REVISORE UNICO

sulle proposte di delibere di Consiglio Comunale n. 12, 14 e 16 del 11 luglio 2014 relative
all'approvazione dei regolamenti sui tributi locali.

Il sottoscritto **Revisore Unico** del Comune di Monte San Giovanni Campano (Fr),

- **Viste** le proposte di deliberazione di cui al parere in premessa;
- **Esaminato** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal responsabile del servizio;
- **Accertate** le motivazioni contenute nelle deliberazioni in oggetto;
- **Esperita** l'istruttoria di competenza;
- **Considerato** che il novellato art. 239 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) prevede che il Revisore Unico, svolga il compito di esprimere il parere sulle proposte di regolamenti riguardanti contabilità, economato, provveditorato, patrimonio ed applicazione tributi locali;
- **Accertato** che l'ente locale deve rivedere i propri regolamenti recependo le disposizioni e le conformità di legge ;
- **Esaminati tutti** gli atti di cui in premessa;
- **Visti** i principi di vigilanza e controllo negli EE.LL.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


sulle proposte di delibera di Consiglio Comunale:

(12) Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'allegato " A ";

(14) Approvazione regolamento TASI disciplina del tributo sui servizi indivisibili di cui all'allegato;

(16) Approvazione regolamento IMU di cui all'allegato " A ".

Il Revisore Unico
Dott. Sergio Conti



M.S.G. Campano il 21 luglio 2014



Città di Monte San Giovanni Campano
(Provincia di Frosinone)

Oggetto: REGOLAMENTO I.MU. : APPROVAZIONE

PARERI AI SENSI ART. 49 DEL D.LGS DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267

REGOLARITA' TECNICA: **Favorevole** data: **11-07-2014**

Il Responsabile del servizio
f.to. DR. VONA LUDOVICO

REGOLARITA' CONTABILE: **Favorevole** data: **11-07-2014**

Il Responsabile del servizio
f.to. DR.SSA NOZORI MARIA CONCETTA

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to VISCA PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

Data .. 08 AGO 2014 ..

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data

Il Segretario Generale

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li 08 AGO 2014



Il Segretario Generale